



## VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

### REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

#### TITOLO I ELEZIONE DI UN CAPO DI GUARDIA

##### 1. TEMPI DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Salvo casi eccezionali, la procedura elettorale per la sostituzione di un Capo di Guardia per scadenza del mandato deve essere completata prima della data di cessazione della carica. Qualora si renda vacante un posto di Capo di Guardia per dimissioni, decesso o decadenza, la procedura elettorale dovrà essere avviata entro trenta giorni dalla data dell'effettiva cessazione della carica.

##### 2. AVVISO ELETTORALE

L'avviso elettorale, sottoscritto dal Provveditore o da un Sottoprovveditore, dovrà essere pubblicato sul sito internet e sugli altri canali informativi della Misericordia e dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni per almeno 14 giorni consecutivi. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione del numero dei Capi di Guardia da eleggere nella tornata elettorale (massimo cinque per tornata elettorale ai sensi dell'art. 49 delle Costituzioni);
- b) il testo degli artt. 18 (elettorato attivo) e 19 (elettorato passivo) delle Costituzioni, con la precisazione che *“il regolare pagamento delle quote e l'adempimento degli obblighi di servizio sono accertati dagli uffici con riferimento al momento di effettivo esercizio del voto (in caso di elettorato attivo) o alla data di presentazione della domanda (in caso di elettorato passivo)”*;
- c) gli Ascritti che intendono candidarsi al ruolo di Capo di Guardia dovranno presentare al Provveditore, per il tramite degli uffici, la domanda di ammissione al procedimento elettorale, entro e non oltre le ore 12.00 del settimo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso. Qualora questo giorno coincida con il sabato, la domenica o altro giorno festivo, la scadenza è posticipata alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo;
- d) la data di pubblicazione del manifesto e del fascicolo elettorale di cui al successivo articolo 4;
- e) le date di apertura e chiusura della procedura di voto (che avrà una durata obbligatoria di quattordici giorni consecutivi). La procedura di voto dovrà essere avviata entro e non oltre quindici giorni dalla data ultima di presentazione delle domande.

### **3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA**

La domanda per concorrere all'elezione di Capo di Guardia (all. A del presente regolamento) deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, pena la sua inammissibilità e dovrà essere indirizzata al Provveditore per il tramite degli uffici, dai Fratelli e le Sorelle che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 delle Costituzioni. La domanda deve essere corredata:

- a) dalla scheda Ascritto con certificazione di possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 delle Costituzioni rilasciata dagli uffici preposti della Misericordia;
- b) da un *curriculum vitae*;
- c) da un'autocertificazione attestante di non aver subito condanne penali per reati commessi con dolo o colpa grave e di non essere a conoscenza di carichi pendenti.

### **4. MANIFESTO E FASCICOLO ELETTORALE**

Trascorso il termine previsto dall'art. 2, lettera *c*, del presente regolamento, il Provveditore o uno dei Sottoproveditori, con il supporto degli uffici, accerta il possesso dei requisiti dei candidati ed approva il manifesto ed il fascicolo elettorale, che dovranno essere trasmessi ai seggi nei termini di cui all'articolo 2, lettera *d*), del presente RE.

Il manifesto elettorale deve contenere la lista dei candidati in ordine alfabetico con anno di nascita e anno di iscrizione alla Misericordia, le date previste per la votazione ed un riferimento all'avviso elettorale. Il manifesto deve essere affisso nei locali della Misericordia ove sia presente un lettore marcatempo in posizione ben visibile adiacente allo stesso sistema di lettura dei badge.

Il fascicolo elettorale, contenente la documentazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, sarà consultabile dagli aventi diritto al voto che ne facciano richiesta al Servo di Compagnia dal momento della trasmissione ai seggi fino alla fine della procedura di voto. E' severamente vietata l'acquisizione, la riproduzione e la divulgazione del contenuto del fascicolo elettorale da parte di chiunque vi abbia accesso: la violazione è sanzionata con la sospensione dal servizio prevista dall'art. 11, lettera B, del RGAA.

### **5. MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO**

Il diritto di voto è esercitato in modo autonomo e riservato tramite procedura elettronica nella sede e nelle sezioni della Misericordia nelle quali sia presente il totem marcatempo, negli orari in cui sia presente il Servo di Compagnia, a cui andranno presentati:

- il badge Ascritto fornito dalla Misericordia;
- ove richiesto, un documento di identità in corso di validità.

Il Servo di Compagnia, verificata l'identità dell'elettore ed il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 18 delle Costituzioni, autorizza l'operazione di voto assicurando l'autonomia e la riservatezza delle operazioni. Ciascun avente diritto può liberamente attribuire le preferenze ad uno o a più candidati fino al massimo dei posti vacanti (es. 3 posti vacanti, massimo tre voti esprimibili dal votante), oppure non esprimere alcuna preferenza.

Non è ammesso il voto per delega.

## **6. TERMINE DELLA PROCEDURA DI VOTO**

Al termine dell'elezione il Segretario Generale raccoglie i risultati forniti dalla procedura elettronica e li trasmette al Provveditore che fa pubblicare l'esito della votazione (numero votanti, preferenze espresse per ciascun candidato, lista dei candidati e degli eletti in ordine di preferenze ricevute). Nel caso che due o più candidati abbiano raggiunto parità di voti, sarà proclamato eletto, nell'ordine:

- a) il candidato con maggior anzianità di iscrizione;
- b) il candidato più anziano di età.

## **7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, ASSUNZIONE DELLA CARICA DI CAPO DI GUARDIA**

La pubblicazione dei risultati elettorali deve essere effettuata attraverso il sito internet e gli altri canali informativi della Misericordia; un avviso dovrà essere affisso anche nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti nei locali della Misericordia per almeno 30 giorni.

L'elezione del nuovo Capo di Guardia diviene esecutiva trascorsi 7 gg. dalla pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo che non sia stato presentato ricorso al Collegio dei Conservatori secondo quanto previsto dal Titolo V del presente regolamento.

In caso di ricorso l'elezione è sospesa fino alla decisione del Collegio.

La funzione di Capo di Guardia è assunta dall'eletto:

- a) dal giorno successivo alla scadenza naturale del mandato del Capo di Guardia sostituito per completamento del mandato;
- b) negli altri casi dal termine della procedura elettorale.

## **8. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ELEZIONE DEI CAPI DI GUARDIA**

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli Ascritti alle procedure elettorali, i termini di cui al presente RE sono da intendersi sospesi dal 15 luglio al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 20 gennaio compresi.

## **TITOLO II**

### **ELEZIONE DEL PROVVEDITORE**

#### **9. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

In caso di naturale scadenza del mandato di un Provveditore, gli Ascritti aventi i requisiti previsti dall'art. 70 delle Costituzioni che intendano presentare la propria candidatura per il ruolo devono compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione (all. B del presente regolamento) dal 1 al 15 marzo dell'anno elettorale.

Quando si renda necessario sostituire un Provveditore cessato anzitempo per dimissioni, decesso o decadenza, la decorrenza dei quindici giorni previsti per la presentazione della domanda di cui al paragrafo precedente dovrà essere fissata entro trenta giorni dalla data della cessazione della carica.

La domanda, indirizzata al Collegio dei Conservatori e raccolta dal Segretario Generale, deve essere corredata, a pena di inammissibilità:

- a) da una certificazione attestante il possesso dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 70 delle Costituzioni rilasciata dagli uffici preposti della Misericordia;
- b) da un'autocertificazione attestante *“di non essere titolare di incarichi politici o istituzionali a qualsiasi livello e di non essere titolare di cariche o incarichi informali all'interno di enti che perseguano finalità (e/o svolgano attività) analoghe a quelle della Misericordia di Firenze”*;
- c) da un'autocertificazione attestante di non aver subito condanne penali per reati commessi con dolo o colpa grave e di non essere a conoscenza di carichi pendenti;
- d) da un curriculum vitae.

#### **10. VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E PROMULGAZIONE DELL'AVVISO ELETTORALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, lettera J, delle Costituzioni, il Collegio dei Conservatori si riunisce in qualità di Commissione Elettorale per la verifica sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati entro e non oltre i quindici giorni successivi dalla scadenza per la presentazione della candidatura.

Al termine della verifica il Collegio dei Conservatori promulga il manifesto elettorale che dovrà contenere, nell'ordine, le seguenti informazioni:

- a) il titolo *“Manifesto elettorale per l'elezione del Provveditore della Misericordia di Firenze”*;
- b) la data prevista per l'elezione da parte del Corpo Generale (generalmente la prima domenica di maggio);
- c) la citazione dell'art. 70 delle Costituzioni e della parte del regolamento elettorale riguardante il procedimento per l'elezione del Provveditore;
- d) la lista dei candidati ammessi alla competizione elettorale dalla Commissione Elettorale (in ordine alfabetico per cognome);
- e) la data e l'orario entro cui devono essere raccolte le quaranta firme di sostegno ai candidati da parte degli Ascritti. Tale data non potrà essere successiva al quindicesimo giorno antecedente il giorno stabilito per l'elezione da parte del Corpo Generale.

Il manifesto elettorale per l'elezione del Provveditore dovrà essere pubblicato sul sito internet e sugli altri canali informativi della Misericordia e dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni dal giorno della sua promulgazione a quello dell'elezione del Provveditore.

## **11. MODALITÀ E TERMINI DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DEI CANDIDATI**

Contestualmente alla pubblicazione del manifesto elettorale deve essere trasmesso e conservato presso la sede e le sezioni ove operano i Servi di Compagnia della sede e delle sezioni un fascicolo elettorale contenente la documentazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento ed una scheda per la raccolta delle sottoscrizioni di sostegno ai candidati (Allegato C).

Il fascicolo sarà consultabile dagli Ascritti che ne facciano richiesta al Servo di Compagnia dal momento della pubblicazione del manifesto elettorale fino alla data prevista per l'elezione del Provveditore da parte del Corpo Generale. E' severamente vietata l'acquisizione, la riproduzione e la divulgazione del contenuto del fascicolo elettorale da parte di chiunque vi abbia accesso: la violazione è sanzionata con la sospensione dal servizio prevista dall'art. 11, lettera B, del RGAA.

Gli Ascritti interessati a sottoscrivere una candidatura possono recarsi nella sede o in una delle sezioni della Misericordia negli orari in cui sia presente il Servo di Compagnia, il quale, prima di consegnare la scheda per la raccolta delle sottoscrizioni, deve accertarsi della sua identità. Il Servo di Compagnia deve assicurare l'autonomia e la riservatezza delle operazioni di sottoscrizione da parte degli aventi diritto.

Come previsto dalle Costituzioni, ciascun avente diritto potrà esprimere il proprio sostegno ad un unico candidato per ogni tornata elettorale; pertanto, nel caso in cui l'Ascritto esprima il proprio sostegno a candidati diversi, tutte le sue firme saranno invalidate d'ufficio per ragioni oggettive e non potranno concorrere al raggiungimento della soglia minima di sostegno di alcun candidato.

Trascorso il termine di cui all'art. 10, comma II, lettera e), del presente regolamento, le schede con le sottoscrizioni saranno trasmesse a cura del Segretario Generale al Collegio dei Conservatori che, in un'apposita adunanza da svolgersi entro e non oltre i sette giorni successivi, delibera la lista elettorale che sarà sottoposta allo scrutinio del Corpo Generale il giorno indicato nel Manifesto elettorale (solitamente la prima domenica di maggio).

La lista elettorale dovrà essere pubblicata sul sito internet e sugli altri canali informativi della Misericordia e dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni fino al giorno dell'elezione del Provveditore.

## **12. QUORUM E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO IN CORPO GENERALE**

L'elezione del Provveditore avviene a cura del Corpo Generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 delle Costituzioni, per le deliberazioni riguardanti la nomina del Provveditore occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Capi di Guardia in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'elezione del Provveditore è rimandata al giorno successivo alle ore 17.00, e così via fin quando non sia eletto il nuovo Provveditore.

La votazione avviene a scrutinio segreto con il tradizionale sistema delle palle nere (per esprimere il voto favorevole) e palle bianche (per esprimere il voto contrario) che sono raccolte dal Cancelliere e dal Segretario Generale. E' eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, purché abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun Capo di Guardia può esprimere la propria preferenza (palla nera) o il proprio dissenso (palla bianca) nei confronti di uno o più candidati ed è ammessa l'astensione. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 delle Costituzioni, l'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del quorum deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto ai fini della determinazione del quorum costitutivo.

Nel caso in cui due o più candidati abbiano raggiunto la parità di voti espressi dalla maggioranza dei presenti, trascorse inutilmente tre votazioni, sarà proclamato eletto, nell'ordine:

- a) il candidato con maggior anzianità di iscrizione;
- b) il candidato più anziano di età.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo l'elezione del Provveditore è rinviata al giorno lavorativo successivo diverso dal sabato alle ore 17.00 per una nuova votazione e così via fino a un massimo di tre rinvii. Nel caso in cui per quattro volte sia raggiunto il quorum costitutivo ma non quello deliberativo, la procedura elettorale terminerà senza esito e sarà necessario riavviarla entro e non oltre tre giorni lavorativi.

### **13. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, ASSUNZIONE DELLA CARICA DI PROVVEDITORE**

La pubblicazione dei risultati elettorali deve essere effettuata entro e non oltre il giorno successivo dell'elezione a cura del Segretario Generale attraverso il sito internet e gli altri canali informativi della Misericordia; un avviso dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni della Misericordia per almeno 30 giorni.

L'elezione del Provveditore diviene esecutiva trascorsi 3 gg. dalla pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo che non sia stato presentato ricorso al Collegio dei Conservatori secondo quanto previsto dal Titolo V del presente regolamento

In caso di ricorso l'elezione è sospesa fino alla decisione del Collegio.

### **TITOLO III**

#### **ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL MAGISTRATO**

#### **14. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

In caso di scadenza del mandato dei componenti del Magistrato, gli Ascritti aventi i requisiti previsti dall'art. 76 delle Costituzioni che intendano presentare la propria candidatura per il ruolo devono compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione alla procedura elettorale (all. D del presente regolamento) entro 15 giorni dalla data di elezione del Provveditore da parte del Corpo Generale.

Quando si renda necessario sostituire uno o più componenti del Magistrato cessati anzitempo per una delle cause di cui all'articolo 78 delle Costituzioni, si procede ai sensi dell'art. 79 con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti dell'ultima tornata elettorale purché abbia raggiunto un numero di preferenze conforme alle previsioni dell'articolo 76 dello statuto. In mancanza, o nel caso in cui gli aventi diritto non confermino la propria disponibilità ad entrare a far parte del Magistrato entro sette giorni dal ricevimento dalla formale richiesta di disponibilità (che dovrà essere inviata senza indugio dal Provveditore), si aprirà una nuova procedura elettorale a cui potranno accedere tutti gli Ascritti in possesso dei requisiti individuati nel paragrafo precedente. In quest'ultimo caso gli interessati devono compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione alla procedura elettorale entro e non oltre quindici giorni dalla data di avvio della nuova procedura elettorale.

La domanda, indirizzata al Collegio dei Conservatori è materialmente raccolta dal Segretario Generale e deve essere corredata, a pena di inammissibilità:

- a) da una certificazione attestante il possesso dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 76 delle Costituzioni rilasciata dagli uffici preposti della Misericordia;
- b) da un'autocertificazione attestante "*di non essere titolare di incarichi che siano incompatibili per loro natura con le finalità della Misericordia di Firenze o in concorrenza con le attività istituzionali da essa svolte*";
- c) da un'autocertificazione attestante di non aver subito condanne penali per reati commessi con dolo o colpa grave e di non essere a conoscenza di carichi pendenti;
- d) da un *curriculum vitae*.

#### **15. VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E PROMULGAZIONE DELL'AVVISO ELETTORALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, lettera J, delle Costituzioni, il Collegio dei Conservatori si riunisce in qualità di Commissione Elettorale per una verifica sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza di cui all'articolo precedente.

Al termine della verifica il Collegio dei Conservatori promulga il manifesto elettorale che dovrà contenere, nell'ordine, le seguenti informazioni:

- a) il titolo "Manifesto elettorale per l'elezione dei componenti del Magistrato della Misericordia di Firenze";
- b) la data prevista per l'elezione da parte del Corpo Generale (generalmente entro il 31 maggio);

- c) la citazione dell'art. 76 delle Costituzioni e della parte del regolamento elettorale riguardante il procedimento elettorale per l'elezione dei componenti del Magistrato;
- d) la lista dei candidati ammessi alla competizione elettorale dalla Commissione Elettorale (in ordine alfabetico per cognome);
- e) la data e l'orario entro cui devono essere raccolte le dodici firme di sostegno ai candidati da parte degli Ascritti. Tale data non potrà essere successiva al settimo giorno dalla pubblicazione del manifesto elettorale.

Il manifesto elettorale per l'elezione dei componenti del Magistrato dovrà essere pubblicato sul sito internet e sugli altri canali informativi della Misericordia e dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni fino dal giorno della sua promulgazione a quello della loro elezione.

#### **16. MODALITÀ E TERMINI DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DEI CANDIDATI**

Contestualmente alla pubblicazione del manifesto elettorale deve essere trasmesso e conservato presso gli uffici ove operano i Servi di Compagnia della sede e delle sezioni un fascicolo elettorale contenente la documentazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento ed una scheda per la raccolta delle sottoscrizioni di sostegno ai candidati (allegato E).

Il fascicolo sarà disponibile alla consultazione degli Ascritti che ne facciano richiesta al Servo di Compagnia dal momento della pubblicazione del manifesto elettorale fino alla data prevista per l'elezione dei componenti del Magistrato da parte del Corpo Generale. E' severamente vietata l'acquisizione, la riproduzione e la divulgazione del contenuto del fascicolo elettorale da parte di chiunque vi abbia accesso: la violazione è sanzionata con la sospensione dal servizio prevista dall'art. 11, lettera B, del RGAA.

Gli Ascritti interessati a sottoscrivere una candidatura possono recarsi nella sede o in una delle sezioni della Misericordia negli orari in cui sia presente il Servo di Compagnia, il quale prima di consegnare la scheda per la raccolta delle sottoscrizioni, deve accertarsi dell'identità dell'Ascritto. Il Servo di Compagnia deve assicurare l'autonomia e la riservatezza delle operazioni di sottoscrizione da parte degli aventi diritto.

Come previsto dalle Costituzioni, ciascun Ascritto potrà esprimere il proprio sostegno ad un unico candidato per ogni tornata elettorale; pertanto, nel caso in cui un Ascritto esprima il proprio sostegno a candidati diversi, le sue firme saranno invalidate d'ufficio per ragioni oggettive e non potranno concorrere al raggiungimento della soglia minima di sostegno di alcun candidato.

Trascorso il termine di cui all'art. 15, comma II, lettera e), del presente regolamento, le schede con le sottoscrizioni sono trasmesse a cura del Segretario Generale al Collegio dei Conservatori, che, in un'apposita adunanza da svolgersi entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi, delibera la lista elettorale che sarà sottoposta allo scrutinio del Corpo Generale.

#### **17. QUORUM E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO IN CORPO GENERALE**

L'elezione dei componenti del Magistrato avviene a cura del Corpo Generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 delle Costituzioni, per le deliberazioni riguardanti la nomina dei componenti del Magistrato occorre la presenza di almeno ventiquattro Capi di Guardia in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'elezione dei componenti del Magistrato è rinviata al giorno successivo alle ore 17.00, e così via fin quando non sia eletto il nuovo componente del Magistrato.

Ai sensi dell'art. 76 delle Costituzioni, la votazione avviene a scrutinio segreto con il tradizionale sistema delle palle nere (per esprimere il voto favorevole) e palle bianche (per esprimere il voto contrario) che sono raccolte dal Cancelliere e dal Segretario Generale. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, ed il voto favorevole di almeno 12 Capi di Guardia. Qualora non vi sia un numero sufficiente di candidati che abbiano ottenuto almeno 12 preferenze ed a condizione che siano presenti all'adunanza almeno quaranta Capi di Guardia, risulteranno eletti in ordine decrescente coloro che abbiano ottenuto almeno il 20% delle preferenze.

Ciascun Capo di Guardia può esprimere la propria preferenza (palla nera) o il proprio dissenso (palla bianca) nei confronti di uno o più candidati ed è ammessa l'astensione. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 delle Costituzioni, l'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del quorum deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto ai fini della determinazione del quorum costitutivo.

Nel caso in cui due o più candidati abbiano raggiunto parità di voti, sarà proclamato eletto, nell'ordine:

- a) il candidato con maggior anzianità di iscrizione;
- b) il candidato più anziano di età.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo l'elezione è rimandata al giorno lavorativo successivo diverso dal sabato alle ore 17.00 per una nuova votazione e così via fino a un massimo di tre rinvii. Nel caso in cui per quattro volte sia raggiunto il quorum costitutivo ma non quello deliberativo, la procedura elettorale per i candidati che non abbiano raggiunto un numero sufficiente di preferenze terminerà senza esito e sarà necessario riavviarla entro e non oltre tre giorni.

#### **18. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, ASSUNZIONE DELLA CARICA DI CAPO DI GUARDIA**

La pubblicazione dei risultati elettorali deve essere effettuata a cura del Segretario Generale attraverso il sito internet e gli altri canali informativi della Misericordia; un avviso dovrà essere affisso anche nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni della Misericordia per almeno 30 giorni.

L'elezione dei componenti del Magistrato diviene esecutiva trascorsi 3 gg. dalla pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo che non sia stato presentato ricorso al Collegio dei Conservatori.

In caso di ricorso l'elezione è sospesa fino alla decisione del Collegio.

## **TITOLO IV**

### **ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI CONSERVATORI**

#### **19. TEMPI DI AVVIO DELLA PROCEDURA**

Salvo casi eccezionali, l'elezione per la sostituzione di un componente del Collegio dei Conservatori per scadenza del mandato deve essere effettuata prima della data di cessazione della carica. Quando invece si renda vacante un posto di Conservatore per dimissioni, decesso o decadenza, l'elezione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data dell'effettiva cessazione della carica.

#### **20. VERIFICA DEI REQUISITI E SCELTA DEI CANDIDATI**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 80, lettera q, e 91 delle Costituzioni, il Magistrato, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Conservatore uscente - o entro trenta giorni dalla cessazione della carica negli altri casi -, si riunisce per prendere in esame la lista di tutti gli Ascritti che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio consecutivo, al fine di individuare tra di essi quelli che si siano contraddistinti per la particolare dedizione alla Misericordia e che abbiano una particolare conoscenza del corpo sociale del sodalizio. Il Magistrato individua un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere aumentati di almeno una unità e non superiori al doppio. Il Provveditore dovrà verificare senza indugio la disponibilità degli Ascritti individuati a sottoporsi allo scrutinio elettorale da parte del Corpo Generale.

Nel caso di disponibilità di tutti i candidati si procederà alla convocazione del Corpo Generale nei termini indicati dalle Costituzioni e dal presente regolamento. Nel caso in cui uno o più candidati non accettino la nomina, il Provveditore dovrà senza indugio riunire il Magistrato per gli adempimenti propedeutici all'individuazione dei possibili sostituti.

#### **21. QUORUM E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO IN CORPO GENERALE**

L'elezione dei componenti del Collegio dei Conservatori è di competenza del Corpo Generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 delle Costituzioni, per le deliberazioni riguardanti la nomina dei componenti del Collegio dei Conservatori occorre la presenza di almeno ventiquattro Capi di Guardia. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'elezione è rimandata al giorno successivo alle ore 17.00, e così via fin quando non sia eletto il nuovo Provveditore.

Ai sensi dell'art. 91 delle Costituzioni, la votazione avviene a scrutinio segreto con il tradizionale sistema delle palle nere (per esprimere il voto favorevole) e palle bianche (per esprimere il voto contrario) che sono raccolte dal Cancelliere e dal Segretario Generale. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun Capo di Guardia può esprimere la propria preferenza (palla nera) o il proprio dissenso (palla bianca) nei confronti di uno o più candidati ed è ammessa l'astensione. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 delle Costituzioni, l'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del quorum

deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto ai fini della determinazione del quorum costitutivo.

Nel caso in cui due o più candidati abbiano raggiunto la parità di voti espressi dalla maggioranza dei presenti, sarà proclamato eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo l'elezione è rimandata al giorno lavorativo successivo diverso dal sabato alle ore 17.00 per una nuova votazione e così via fino a un massimo di tre rinvii. Nel caso in cui per quattro volte sia raggiunto il quorum costitutivo ma non quello deliberativo, la procedura elettorale terminerà senza esito e sarà necessario riavviarla entro e non oltre tre giorni.

## **22. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, ASSUNZIONE DELLA CARICA**

La pubblicazione dei risultati elettorali deve essere effettuata a cura del Segretario Generale attraverso il sito internet e gli altri canali informativi della Misericordia; un avviso dovrà essere affisso anche nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni della Misericordia per almeno 30 giorni.

L'elezione dei componenti del Collegio dei Conservatori diviene esecutiva trascorsi 3 gg. dalla pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo che non sia stato presentato ricorso al Collegio dei Conservatori (composto dai membri in carica).

In caso di ricorso l'elezione è sospesa fino alla decisione del Collegio.

## **TITOLO V**

### **RICORSI AL COLLEGIO DEI CONSERVATORI**

#### **23. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI**

Gli eventuali ricorsi per violazione del presente regolamento possono essere presentati dagli Ascritti che hanno partecipato ad una delle procedure elettorali.

Il Collegio dei Conservatori può essere adito entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali per i procedimenti elettorali riguardanti i Capi di Guardia, entro e non oltre tre giorni per i procedimenti elettorali riguardanti il Provveditore ed i componenti del Magistrato.

Detto ricorso dovrà essere motivato e, eventualmente, documentato.

La decisione del Collegio dei Conservatori, motivata e notificata al ricorrente, è definitiva ed inappellabile in sede interna.

Tale decisione dovrà essere assunta dal Collegio dei Conservatori entro e non oltre 30 gg. dalla data di presentazione del ricorso per quanto riguarda le impugnative sull'elezione dei nuovi Capi di Guardia, e, salvo casi eccezionali, entro 15 giorni per le procedure riguardanti l'elezione del Provveditore e dei componenti del Magistrato.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

Le dimissioni dalle cariche di Capo di Guardia, Provveditore, componente del Magistrato e del Collegio dei Conservatori hanno effetto dopo sette giorni dalla data del ricevimento da parte della Misericordia della relativa comunicazione. Nei sette giorni in parola è sempre possibile la revoca delle dimissioni. La facoltà di revoca è tuttavia esercitabile per una sola volta nel corso di ogni mandato, pertanto in caso di ulteriori dimissioni, queste saranno irrevocabili. Il Provveditore, i componenti del Magistrato e del Collegio dei Conservatori dimissionari restano in carica fino alla nomina dei loro sostituti secondo quanto disposto dalle Costituzioni e dal presente regolamento. Le dimissioni dei Capi di Guardia sono esecutive trascorso il termine previsto per la loro revoca.

I dipendenti e gli ex dipendenti della Misericordia o di una delle persone giuridiche da essa controllata o ad essa collegata che prima dell'assunzione siano stati Ascritti o Aggregati della Misericordia, una volta cessato il rapporto di lavoro possono riattivare la propria posizione di Ascritto o Aggregato in virtù di quanto previsto dall'art. 35 delle Costituzioni, tuttavia essi non possono concorrere quali candidati alle cariche elettive e agli incarichi fiduciari per un periodo di almeno sette anni decorrenti dal momento del rientro in servizio.

Il presente regolamento è stato approvato dal Corpo Generale nell'adunanza del 5 maggio 2023.